

REGOLAMENTO

SULLA LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AGLI ISCRITTI

(approvato con delibera del 19.12.2017)

- 1) *Tutti i soggetti portatori di un interesse diretto possono richiedere al Consiglio dell'Ordine un parere di congruità sulla liquidazione dei compensi spettanti agli iscritti, depositando apposita istanza. Nel caso di richiesta da parte di soggetto non legittimato, essa potrà essere rifiutata dal Consiglio.*
- 2) *La richiesta, presentata unitamente al modulo predisposto dal Consiglio debitamente compilato, dovrà essere in regola con l'imposta di bollo e dovrà essere accompagnata da due copie in carta semplice; dovrà contenere tutte le indicazioni ritenute necessarie ad una corretta valutazione dell'opera professionale da parte del Consiglio e comunque: il nome e residenza del cliente, l'affare o gli affari trattati, il loro valore, l'attività svolta, l'importanza delle questioni, il risultato conseguito, la documentazione che produce e la specifica dei compensi che egli ritiene di richiedere.*
- 3) *Al momento della presentazione il ricorrente verserà a titolo di anticipazione non ripetibile la somma di € 60,00 per la richiesta di compensi fino ad € 5.000,00 ed € 100,00 per importi superiori, nonché € 10,00 per ogni invio ai soggetti interessati superiore al secondo.*
- 4) *L'impiegato addetto formerà il fascicolo del procedimento e provvederà ad inviare alla controparte in plico racc.to con a.r., ovvero a mezzo posta elettronica certificata, copia del ricorso con la comunicazione che entro 15 gg. dalla ricezione essa potrà presentare deduzioni scritte. Potrà tralasciarsi tale comunicazione solo quando risulti agli atti la richiesta concorde di parere ovvero per grave pericolo nel ritardo, indicato in ricorso e vagliato dal Presidente a suo insindacabile giudizio.*
- 5) *Il Presidente provvede alla designazione del Consigliere responsabile del procedimento ripartendo il carico tra i Consiglieri in funzione delle specifiche competenze.*
- 6) *Decorso il termine per la presentazione di deduzioni della controparte, l'impiegato addetto trasmetterà il fascicolo al Consigliere responsabile, il quale potrà richiedere al soggetto istante ulteriori documenti e delucidazioni. Al termine dell'istruttoria il Consigliere delegato porterà la sua proposta di liquidazione in seduta di Consiglio nei trenta giorni successivi motivando succintamente qualora l'importo liquidato non superi la somma di € 25.000,00. Il Consiglio delibera nella seduta successiva.*
- 7) *Nella deliberazione del parere il Consiglio si attiene al valore effettivo ed al contratto di clientela dichiarati dal ricorrente; liquida i soli scritti difensivi esibiti in copia; si attiene alla dichiarazione del ricorrente per le attività defensionali non documentabili*

con copie di verbali, bozze, lettere e scritti similari; liquida l'onorario dell'intero affare o dell'intero grado di giudizio, senza tener conto e senza indagare sugli acconti che si affermassero corrisposti o che l'avvocato portasse in detrazione. E', infine, sovrano nella valutazione dell'impegno, del pregio dell'opera, della difficoltà delle questioni e dei vantaggi per il cliente come prospettati.

- 8) La minuta del parere predisposta dal Consigliere delegato è sottoposta alla firma del Presidente e del Segretario e la copia è conservata nella raccolta cronologica dei pareri deliberati.*
- 9) Deliberato il parere, il ricorrente deve versare la tassa consiliare nella misura del 2,5% (due virgola cinque per cento) dell'ammontare liquidato, somma da cui va sottratta l'anticipazione versata al momento della presentazione del parere.*
- 10) Nel caso della difesa di ufficio o del gratuito patrocinio, la tassa consiliare è stabilita nella misura del 2% (due per cento) sul totale liquidato e l'anticipazione non ripetibile in € 20,00.*
- 11) Nel caso di rinuncia al parere anteriore alla sua deliberazione la tassa non è dovuta ma l'anticipazione non ripetibile.*
- 12) Pagata la tassa consiliare la segreteria del Consiglio rilascerà una copia autentica del ricorso e del parere senza spese ulteriori e diritti e col solo assolvimento dell'imposta di bollo. Il ricorrente potrà ritirare la produzione dopo la deliberazione del parere o la rinuncia ad esso.*
- 13) Il controinteressato può in pendenza del procedimento e sino al ritiro della produzione visionarla ed estrarne copie a sue spese e, deliberato il parere, conseguire copia di esso verso pagamento delle spese e diritti.*
- 14) In caso di mancato ritiro della produzione, questa sarà mandata al macero decorso un anno dall'emissione del parere.*
- 15) Il mancato pagamento della tassa consiliare sul parere deliberato è suscettibile di valutazione in sede disciplinare ed impegna l'ufficio di Presidenza al recupero coattivo delle somme ancora dovute.*

Il presente regolamento sarà pubblicato sul sito internet del Consiglio.